

Codice A19000

D.D. 15 febbraio 2016, n. 79

POR FESR Piemonte 2014/2020 - Approvazione dello "schema generale di bando" per le misure ricadenti nei "regimi di aiuto" e disposizioni dell'Autorita' di Gestione in materia di aiuti illegali.

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2014/2020;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, reca disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e abroga il regolamento (CE) n.1080/2006; ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015 è stato approvato il POR FESR Piemonte 2014-2020 nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 21 novembre 2014, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nonché delle ulteriori indicazioni emerse durante la fase negoziale e di confronto.

con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 è stato preso atto della succitata Decisione di esecuzione;

con D.G.R n. 1-89 dell'11/07/2014 sono state individuate le Autorità di Audit, di Certificazione e le Autorità di Gestione per ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive (oggi denominata Competitività del sistema regionale) è stata individuata "Autorità di Gestione" del Programma Operativo Regionale finanziato dal FESR per il periodo 2014-2020.

Preso atto che:

la Commissione Europea ha richiesto agli Stati Membri di verificare il soddisfacimento delle condizionalità ex ante di carattere generale o tematico, considerate prerequisiti indispensabili per garantire l'efficace utilizzo dei Fondi Sie e il raggiungimento dei risultati attesi nei programmi operativi;

per i criteri non assolti o assolti solo parzialmente sono stati definiti specifici piani d'azione allegati ai Programmi Operativi;

nell'ambito del piano d'azione relativo alla condizionalità ex ante generale "G5. Aiuti di Stato. Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE" è stata individuata l'azione 2, da attuare entro il

31/12/2015, secondo la quale, in caso di concessione di un aiuto di Stato, occorre prevedere l'obbligo per la struttura concedente l'aiuto, di consultare l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali sul sito delle amministrazioni competenti al recupero, indicato all'uopo dal Dipartimento per le politiche europee;

per il ciclo di programmazione 2014/2020, la Commissione Europea ha, altresì, considerato necessario un intervento degli Stati membri volto al rafforzamento della capacità di gestione dei fondi UE e, più in generale, della capacità amministrativa nel suo complesso;

in questo quadro il Piano di Rafforzamento Amministrativo (di seguito: PRA) rappresenta il principale strumento a servizio delle amministrazioni per migliorare la gestione delle proprie politiche e per avviare in modo coordinato una riforma della gestione dei fondi comunitari e del funzionamento delle amministrazioni ad essi collegate;

le Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE, con la collaborazione dei principali soggetti coinvolti nel processo attuativo dei Programmi, hanno definito il PRA svolgendo un'attività di diagnosi delle criticità e di identificazione di interventi migliorativi;

con D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014, la Giunta regionale ha approvato il PRA, il quale ha individuato otto aree di miglioramento, fra le quali vi è quella relativa alla semplificazione delle procedure degli atti di programmazione, da realizzarsi attraverso un processo di standardizzazione dei bandi, agendo anche sui contenuti e non soltanto sulla forma, al fine di superare la criticità relativa alla disomogeneità delle regole e/o principi formulati all'interno dei diversi bandi attinenti allo stesso ambito, al fine di ridurre gli indirizzi interpretativi ed esplicativi da parte dell'AdG, nonché i contenziosi con i beneficiari;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla misura del PRA sopra citata, approvare uno "schema generale di bando" da applicare alle misure ricadenti nei "regimi di aiuto";

considerato che il suddetto documento si presenta come un modello di riferimento per l'impostazione logica delle informazioni, dei contenuti essenziali, delle priorità, anche con riferimento alle principali disposizioni contenute nei principali regolamenti comunitari che costituiscono le basi giuridiche per la concessione degli aiuti, e che, pur essendo lo schema generale di bando vincolante, lo stesso non può regolamentare a priori tutti gli aspetti specifici dei singoli bandi e pertanto consente le opportune variazioni determinate dalla specificità dei suddetti;

ritenuto necessario, a tale ultimo proposito, rimandare a successivi provvedimenti l'approvazione, da parte dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, di linee guida e di indirizzo afferenti i diversi regolamenti e discipline specifiche comunitarie che potranno costituire le basi giuridiche degli Aiuti concessi a valere sui Bandi, al fine di garantire comunque la più ampia omogeneità e uniformità nel definire gli specifici contenuti dei bandi, sempre nell'ambito dello schema generale oggetto di approvazione nel presente provvedimento

Pertanto per quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- la D.G.R. n. 1-89 dell'11/07/2014 (Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. Individuazione delle Autorità del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorità di Audit, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione);
- la D.G.R. n. n. 15-1181 del 16/03/2015 (Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015. Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte);
- la D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014 (Approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo - Fase 3, per la gestione dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (SIE), programmazione 2014 - 2020);

determina


- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e quale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato 1) lo "schema generale di bando" per le misure di aiuto ricadenti nell'ambito del POR FESR 2014/2020;
- di demandare ai Dirigenti della Direzione Regionale "Competitività del sistema regionale" l'osservanza delle indicazioni fornite per la redazione dei bandi contenute nel suddetto documento al fine di razionalizzare, uniformare e rendere più accessibili le informazioni contenute nei bandi stessi;
- di prevedere, in caso di concessione di un aiuto di Stato, l'obbligo per la struttura concedente l'aiuto di verificare che il potenziale beneficiario ovvero i destinatari finali non siano destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali;
- di disporre che tale verifica venga eseguita consultando l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali sugli appositi siti web allorquando questi siano implementati.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p> | <p>Obiettivo tematico xxxxx Azione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Base giuridica aiuti (es. Regolamento “de minimis”)</p> |
|---|--|---|

Bando: denominazione o codice del bando

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE | 1 |
| 1.1 Obiettivi del Bando | 1 |
| 1.2 Dotazione finanziaria | 1 |
| 2. CONTENUTI | 1 |
| 2.1 Beneficiari/destinatari finali e ambito territoriale | 1 |
| 2.2 Investimenti ammissibili | 2 |
| 2.3 Effetto di incentivazione | 2 |
| 2.4 Costi ammissibili e intensità di aiuto | 2 |
| 2.5 Tipologia ed entità delle agevolazioni | 3 |
| 2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche | 3 |
| 3. PROCEDURE | 3 |
| 3.1 Come presentare la domanda | 3 |
| 3.2 Come viene valutata la domanda | 3 |
| 3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione | 4 |
| 3.4 Come rendicontare l'investimento | 4 |
| 3.5 Proroghe e variazioni di progetto | 4 |
| 3.6 Termini del procedimento | 4 |
| 4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO | 5 |
| 5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE | 6 |
| 5.1 Obblighi dei beneficiari/destinatari finali | 6 |
| 5.2 Revoca dell'agevolazione | 6 |
| 5.3 Rinuncia all'agevolazione | 6 |
| 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 6 |
| 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 6 |
| 8. INFORMAZIONI E CONTATTI | 6 |
| Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI | 7 |
| Allegato 2 – DEFINIZIONI | 8 |
| Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI | 11 |
| Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI | 14 |

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Obiettivi del Bando

Indicare le finalità del bando, che devono essere coerenti con quanto descritto nel Por e nella scheda di misura approvata con Dgr, relativamente all'obiettivo tematico, obiettivo specifico e azione in cui è incardinato il bando.

Indicare specifico riferimento al Programma, Obiettivo tematico, Azione.

Indicare la forma dell'agevolazione (es. finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto, ecc.), della tipologia di bando (es. a sportello, negoziale, ecc, con rif. Alle fattispecie previste dal D. Lgs 123/98) e della struttura regionale (anche in house) attuatrice.

Indicare la base giuridica dell'aiuto (citare titolo, riferimento di pubblicazione sulla GUUE della base giuridica di concessione dell'aiuto di Stato).

*Inserire frase di rinvio "I Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'allegato **** al Bando".*

1.2 Dotazione finanziaria

Indicare l'ammontare della dotazione finanziaria ed eventuale possibilità di incremento della stessa, specificandone criteri e modalità.

2. CONTENUTI

2.1 Beneficiari/destinatari finali¹ e ambito territoriale

Descrivere le tipologie di beneficiari/destinatari finali ammissibili (es. mpmi, grandi imprese, organismi di ricerca, consorzi, società consortili, cooperative, reti di impresa, ecc. con eventuali specificazioni e limitazioni riferite ad esempio alla data di costituzione, alle forme di raggruppamento ammissibili, ecc.) e richiamo all'allegato 1(contenente elenco dei codici Ateco ammessi e di quelli esclusi e le limitazioni/prescrizioni generali.)

Descrivere le tipologie di beneficiari/destinatari finali espressamente esclusi, in particolare con esplicito riferimento alla definizione di impresa in difficoltà applicabile e ai beneficiari che abbiano un obbligo pendente di restituzione aiuto illegalmente percepito.

Inserire le Indicazioni circa l'ambito territoriale ammissibile, ivi compreso il riferimento alla presenza di unità locale attiva e produttiva o unità di ricerca dell'impresa nel territorio ammissibile, prestando attenzione a eventuali disposizioni particolare derivanti dalla base giuridica applicabile all'aiuto² (la definizione di unità locale attiva e produttiva e di unità di ricerca dell'impresa va inserita nell'apposito allegato contenente le definizioni).

¹ In caso di strumenti finanziari il termine appropriato è "destinatari"

² Es. il regolamento n. 651/2014 prevede che la presenza di unità locale attiva e produttiva NON possa essere un requisito obbligatorio all'atto della presentazione della domanda, ma possa essere una condizione sospensiva per

Nel caso di utilizzo del Regolamento (UE) n. 651/2014 occorre richiamare esplicitamente quanto disposto all'art. 1 comma 4 lettera a) ossia che "sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola deggendorf - in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del Regolamento (ue) n. 651/2014)";

2.2 Investimenti ammissibili

Descrivere le tipologie di investimenti ammissibili e le relazioni con le regole sugli aiuti di Stato.

Descrivere le tipologie di investimenti esclusi, anche con riferimento all'allegato 1 contenente elenco dei codici Ateco ammessi e di quelli esclusi e le limitazioni/prescrizioni generali e in riferimento alla base giuridica dell'aiuto (es. sono in ogni caso esclusi i settori e gli investimenti previsti dall'art. xxxx del Reg. 651/2014 in caso di esenzione dell'aiuto).

Indicare eventuali limiti massimi e minimi inerenti l'importo dell'investimento e i termini per la sua conclusione e rendicontazione.

Coerentemente con quanto indicato nel PRA occorre specificare le modalità con cui si presidia la rapidità di esecuzione e conclusione degli interventi (es. premialità per conclusione anticipata, penalità per rendicontazione oltre i termini, riduzione tempistiche massime di realizzazione rispetto ad analoghe misure della precedente programmazione, introduzione di rigide condizioni e modalità di approvazione di eventuali proroghe e variazioni progettuali)

2.3 Effetto di incentivazione

(nel caso di applicazione del regolamento de minimis, benché in esso non sia previsto l'effetto di incentivazione, si suggerisce comunque di prevederne l'applicazione)

Enunciazione dell'effetto di incentivazione e richiamo all'articolo del regolamento/disciplina/orientamento/decisione pertinente (es. art 6 reg. 651/2014) con particolare attenzione alla tipologia di beneficiario (es. grande impresa) ed eventuale localizzazione in area 107.3.c;

Per la definizione di effetto di incentivazione fare rimando all'allegato contenente le definizioni.

2.4 Costi ammissibili e intensità di aiuto

Inserire un elenco contenente le tipologie di costi ammissibili, possibilmente in forma schematica (es. tabella contenente tipologia di costo, descrizione, eventuale limitazione percentuale, intensità di aiuto, eventuale differente regime di aiuto applicato, cronoprogramma di spesa con riferimento a ogni singola voce di costo ai fini della attualizzazione degli stessi ai sensi dell'art. 7 c. 3 del reg. N. 651/14).

Nel caso di aiuti in de minimis specificare che il massimale de minimis è riferito alla c.d "Impresa Unica".

l'erogazione del contributo, in tal caso è opportuno inserire un termine entro il quale l'unità locale deve essere attivata a pena di decadenza dall'agevolazione

Inserire un elenco esemplificativo delle tipologie di costi esclusi, l'espresso richiamo al divieto di operazioni che comportino elementi di collusione (es: fatturazione tra imprese collegate o ricorso a consulenze prestate da soggetti aventi cointeressenza – occorre specificare, oltre al richiamo generale al divieto, le fattispecie sicuramente costituenti collusione) ed espresso richiamo all'esclusione dell'Iva.

2.5 Tipologia ed entità delle agevolazioni

Descrivere la forma in cui viene concessa l'agevolazione (es. finanziamento agevolato, prestito, contributo a fondo perduto, garanzia, conto interessi) con specifica indicazione delle intensità di aiuto e di eventuali importi massimi;

inserire eventuali premialità, come ad esempio e a titolo non esaustivo: per possesso del rating di legalità, per rapidità di esecuzione del progetto, per le caratteristiche dell'investimento connesse a tematiche ambientali, energetiche, innovative, sicurezza sui luoghi di lavoro, occupazionali e patrimonializzazione o altri obiettivi previste dalle azioni del POR.

Eventuale Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli "aiuti a finalità regionale"

2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Indicare se l'agevolazione è cumulabile o no. In caso sia cumulabile specificare le condizioni di cumulabilità, con specifico riferimento al regolamento/disciplina/orientamento/decisione applicabili (i particolare prestare attenzione alle disposizioni previste dai regolamenti unionali, dai regolamenti costituenti la base giuridica per la concessione dell'aiuto, la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese)

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Indicare i termini di apertura e di chiusura del bando.

Indicare il link per la presentazione della domanda.

Inserire rinvio ad allegato contenente la procedura per la presentazione delle domande. Tale allegato dovrebbe riportare in forma schematica e tabellare le varie fasi della procedura di invio delle domande, i termini, i documenti obbligatori (ed eventuali link dove reperirli), eventuali documenti per i quali sia possibile fornire integrazioni, cause di decadenza e irricevibilità, eventuali limitazioni al numero di domande presentabili, gli obblighi in capo ai beneficiari/destinatari finali, le cause di revoca, la procedura di revoca.

3.2 Come viene valutata la domanda

Indicare sinteticamente la struttura incaricata della valutazione, la metodologia di valutazione (a graduatoria, a sportello, ecc, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 123/98) i criteri di valutazione delle domande, facendo espresso richiamo ai criteri di selezione approvati dal Cds e rinviando all'allegato xxx l'esplicitazione dei suddetti criteri e l'indicazione del link ove sono pubblicati.

Nel caso di presenza di un comitato di valutazione specificare che in sede di prima seduta verrà approvato regolamento disciplinante in particolare le diverse attribuzioni di competenze e responsabilità dei membri del comitato.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Indicare le modalità di concessione e di erogazione dell'agevolazione (nel caso di erogazione solo a seguito di rendicontazione delle spese indicare esplicitamente che la rendicontazione nei termini e con le modalità previste è condizione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo).

3.4 Come rendicontare l'investimento

Indicare i termini per rendicontare le spese sostenute per realizzare l'investimento e sintetizzarne le modalità, rimandando ad apposite Linee guida per la rendicontazione dei costi (le linee guida dovrebbero sempre essere emanate contestualmente al bando).

Specificare se si fa ricorso alle opzioni di semplificazione

Enunciare il principio della contabilità separata e indicare obbligo di codifica nelle quietanze di spesa

3.5 Proroghe e variazioni di progetto

Indicare la possibilità per il beneficiario/destinatario finale di richiedere proroghe e variazioni tecniche od economiche e, in caso affermativo, indicare termini, limitazioni, condizioni e modalità, prevedendo sempre necessità di espressa autorizzazione per le stesse da parte di regione/finpiemonte e pena di revoca parziale/totale del contributo.

Indicare eventuali:

- *divieto espresso di variazioni durante il periodo di conclusione del progetto (es. negli ultimi xx giorni, da definire in relazione alla durata del progetto stesso);*
- *previsione di variazioni o proroghe oltre i termini e condizioni sopra indicate in caso di eventi eccezionali, non prevedibili e non imputabili al beneficiario.*

3.6 Termini del procedimento

Inserire tabella che riepiloghi:

le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa, di concessione dell'agevolazione, di rendicontazione delle spese, di erogazione del contributo;

le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

Esempio di tabella

| Attività | Soggetto che ha in carico l'attività | Scadenza |
|-----------------|---|-----------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Riepilogare, con riferimento ai controlli, soggetti coinvolti, obblighi, riferimenti normativi, modalità di esecuzione. Il paragrafo può essere così sviluppato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

“oltre al controllo delle rendicontazioni (c.d. controllo documentale di primo livello), il soggetto gestore della misura (Regione o organismo intermedio o organismo di attuazione dello strumento finanziario) effettua controlli in loco presso il beneficiario/destinatario finale dell’agevolazione allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari/destinatari finali dell’agevolazione sono tenuti a consentire e facilitare le attività di controllo da parte dell’Autorità di Audit (controllo ai sensi dell’art. 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013) o dell’organismo intermedio o dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario, della Commissione Europea, della Corte dei conti europea, Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario/destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d’ufficio dell’agevolazione concessa.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario/destinatario finale o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi secondo quanto disposto dalla legge e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento..

Il beneficiario/destinatario finale è tenuto, inoltre:

ad inviare alla Regione o all’organismo intermedio o all’organismo di attuazione dello strumento finanziario gestore della Misura i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa unionale e dal POR FESR”;

a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

Indicare eventuale presenza di documenti e manuali che illustrino le modalità di effettuazione dei controlli in loco.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari/destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario/destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'allegato xxxxxxx. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal bando potrà comportare la revoca parziale o totale dell'agevolazione.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicati nell'allegato xxxxxx al presente bando, con conseguente restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto indicato nel suddetto allegato.

5.3 Rinuncia all'agevolazione

Indicare modalità per effettuare la rinuncia all'agevolazione

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ente gestore della misura tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Indicare i riferimenti del responsabile del trattamento dei dati.

In caso di avalimento di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 indicare il responsabile del procedimento per ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione del Bando (Regione ed Ente gestore)

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Inserire i recapiti ove indirizzare richieste di informazione con riferimento a Regione, Ente gestore, eventuale Assistenza Tecnica (es. CSI)

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

[Classificazione ATECO 2007]

| Sezione Classificazione ATECO | Codici ammessi (indicare eventuali limitazioni all'interno dei singoli codici) | Codici esclusi |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

N.B.: Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento De Minimis o del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, i suddetti regolamenti si applicano solo a questi altri settori o attività, a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis» o a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Lo stesso principio si applica ai beneficiari che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.

Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

(vengono qui riportati degli esempi non esaustivi)

1. **INNOVAZIONE DI PROCESSO:** l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la mera cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati

2. **PMI:** le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- a) i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- b) i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

3. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) N. 651/2014):
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di

imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
4. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili all'ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000
- B. Importo del finanziamento: € 300.000
- C. Durata del finanziamento: 1 anno
- D. Tasso agevolato: 3%
- E. Tasso di mercato 5%
- F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$
- G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$
- H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

5. *Unità di ricerca: struttura finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. L'unità deve fare capo all'impresa beneficiaria, operare con personale effettivamente dislocato nell'unità stessa e deve essere dotata di sede e beni materiali e immateriali che ne caratterizzino l'effettiva operatività nel territorio ammissibile.*
6. *Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 81/2008). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza, laboratori in affitto, non si configurerebbero quali unità locali attive e produttive.*
7. *Attività di ricerca:*
8. *Attività di sviluppo sperimentale.*
9. *ecc.*

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Presentazione della domanda

- 1.1. termini e modalità per l'invio della domanda;
- 1.2. documenti obbligatori da allegare alla domanda;
- 1.3. cause di irricevibilità, decadenza, esclusione, limitazioni inerenti il numero di domande presentabili;

2. Istruttoria e concessione

- 2.1 elenco espresso dei criteri di valutazione (indicazione del link ove reperirli);
- 2.2 istruttoria di ricevibilità;
- 2.3 istruttoria di ammissibilità;
- 2.4 istruttoria di merito tecnico e finanziario;
- 2.5 disposizioni inerenti il Comitato di valutazione, se presente;
- 2.6 iter di concessione dell'agevolazione;
- 2.7 obblighi del beneficiario/destinatario finale.

3. Controllo delle rendicontazioni

4. Revoca

4.1 Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi (non esaustivi ma da verificare bando per bando e, se del caso, integrare, sempre nel rispetto di quanto indicato in eventuali linee guida o disposizioni di indirizzo stabilite dall'Autorità di gestione del POR FESR)

- a) carenza/assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari/destinatari finali previsti al punto 2.7 del presente allegato;
- c) dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d) revoca del finanziamento da parte della banca (in caso di contributo in forma di finanziamento);
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- f) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- g) nel caso in cui il beneficiario/destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, sia soggetto a fallimento, ad altre procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione volontaria, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267;

- h) nel caso in cui, a **progetto concluso** il beneficiario/destinatario finale sia soggetto a fallimento fraudolento prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto. In tal caso il beneficiario sarà tenuto a restituire la quota di contributo a fondo perduto ovvero la quota di finanziamento ancora non restituita, maggiorata degli interessi;
- i) nel caso in cui, a progetto concluso il beneficiario/destinatario finale sia soggetto a fallimento, ad altre procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione volontaria, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto e solo qualora il finanziamento agevolato (nel caso appunto di bando che preveda tale forma di agevolazione) non sia stato ancora integralmente restituito. In tal caso il beneficiario/destinatario finale sarà tenuto a restituire la quota di finanziamento ancora non restituita, maggiorata degli interessi;

N.B. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario/destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

N.B. Occorre richiamare la base giuridica che consente di affermare il privilegio sulle somme oggetto di revoca e di conseguente restituzione:

“si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi; al recupero di tali crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi ed eventuali sanzioni”

Indicare modalità di determinazione degli importi da restituire e condizioni per la loro restituzione, distinguendo i casi di revoca totale e parziale.

N.B. Indicare specificazioni riguardo al tasso di interesse da applicare nei casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, totale o parziale ovvero di rinuncia da parte del beneficiario: “il tasso di interesse è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008) ed è applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008”

4.2 Avvio del procedimento di revoca

Illustrare, nel rispetto della L. 241/1990 s.m.i., le varie fasi del procedimento di notifica dell'avvio del procedimento di revoca, indicando gli elementi obbligatori della comunicazione, i termini e le tempistiche delle singole fasi, le azioni conseguenti agli esiti delle suddette, il responsabile del procedimento.

4.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Illustrare gli elementi obbligatori della comunicazione di revoca, i termini e le tempistiche delle singole fasi, le azioni conseguenti agli esiti delle suddette, il responsabile del procedimento.

Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria in materia di fondi SIE: esempi (da citare se pertinenti, elenco esemplificativo e non esaustivo)
 - la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
 - Regolamento (UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
 - Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - regolamento (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento (UE) n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato: esempi
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014.
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
 - Decisione C (2014) 6424 finale del 16 settembre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
 - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
- Normativa nazionale:
 - Esempio: i provvedimenti inerenti l'ammissibilità delle spese
 - d.lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59)
 - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità.
 - Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 G.U. n. 81 del 07/04/2014
 - Atti normativi regionali:
 - la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.
 - la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione".
 - Deliberazione di Giunta Regionale definisce i contenuti generali della misura.